



COPIA

**COMUNE DI GENOLA**  
Provincia di Cuneo

**Verbale di deliberazione della Giunta Comunale**

**Deliberazione n. 84**

**OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2018-2020**

L'anno DUEMILADICIASSETTE, addì VENTOTTO del mese di NOVEMBRE ore 13:30, presso la sala Giunta del Comune, previa l'osservazione di tutte le formalità prescritte dalla legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

NOME	PRESENTI	ASSENTI
BIONDI Stefano – Sindaco	X	
TOSCO Lorenzo – Vicesindaco Assessore	X	
CEIRANO Matteo – Assessore	X	
	<b>3</b>	=

Assiste alla seduta il Segretario Comunale TOCCI Dr. Giuseppe, Segretario Capo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BIONDI Stefano, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal d.Lgs. n. 267/2000 e dal d.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

Premesso che:

- con propria deliberazione n. 51 in data 26/07/2017, è stato deliberato il Documento Unico di Programmazione 2017/2019 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000;
- con deliberazione n. xx del 28/11/2017, il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2018/2020, presentato dalla Giunta;

Visti in particolare:

- l'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, il quale testualmente recita:
  1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;
  4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. ...omissis....
  - 4-bis. Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti
  6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.
- l'articolo 91 del d.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni il quale, in tema di assunzioni, testualmente recita:
  1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.
  2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.
  3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente..
  4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.

Richiamato inoltre l'articolo 33 del D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, come sostituito dall'articolo 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183, relativo alle eccedenze di personale,

Atteso che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali:

- pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;
- prevede che si applichino, nonostante l'estensione a tutti gli enti locali del vincolo stabilito dal pareggio di bilancio introdotto dalla Legge di stabilità' 2016, i vincoli secondo che gli enti locali siano stati o meno soggetti al patto di stabilità interno nel 2015;
- tali vincoli e limiti devono essere tenuti in debita considerazione nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;

Visto l'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), il quale contiene la disciplina vincolistica in materia di spese di personale degli enti soggetti a patto di stabilità;

Visto l'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ss. mm. e ii. Relativo al Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico

Visto l'art.14, commi 2 e 3 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito in L. n. 89/2014 relativo al divieto dal 01/01/2018 di stipulazione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

Visto, in particolare,

- l'art. 1, c. 228, L. 28 dicembre 2015, n. 208;
- l'articolo 3, comma 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90;
- l'articolo 3, comma 5-quater, D.L. 24 giugno 2014 n. 90;
- l'articolo 3, comma 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90;

Visto il comma 762 della legge 208/2015 (legge finanziaria 2016)

Visto il comma 479 della legge 232/2016 (legge finanziaria 2017)

Considerato il dettato normativo sopra indicato si delinea per le possibilità di assunzioni per il Comune di Genola il seguente quadro:

1. Per i comuni al di sopra dei mille abitanti l'aggregato delle spese di personale non può essere nel 2017 superiore alla media delle spese di personale degli anni 2011-2013 in virtù dell'articolo 1 comma 557 e seguenti della legge 296/2006.
2. L'art. 16 del Dl. n. 113/16, convertito con modificazioni dalla Legge n. 160/16, ha cancellato l'obbligo per i Comuni di ridurre progressivamente l'incidenza della spesa di personale sul totale delle spese correnti stabilito dal comma 557 - lettera a - della legge 296/2006);
3. Le regole di turnover per quantificare gli accessi a tempo indeterminato dall' esterno hanno subito negli ultimi anni continue modifiche. Oggi è tutto definito nell' articolo 1 comma 228 e seguenti della legge 208/2015. Innanzitutto, la capacità assunzionale, è data da due quote: una di competenza e una a "residuo". Le quote restanti utilizzabili sono però solamente quelle del triennio precedente da verificarsi in senso dinamico. Nello specifico, per il 2018, si potrà utilizzare il budget non già consumato del triennio 2015/2017, come risultante dalle percentuali applicate di esercizio in esercizio.
4. La quota di competenza per le assunzioni dei dipendenti dei livelli, va, invece, calcolata nel 2018 con riferimento alle cessazioni avvenute nel 2017.
5. percentuali attualmente vigenti che interessano il Comune di Genola sono le seguenti:
  - Comune al di sotto dei 10mila abitanti che rispetta il rapporto dipendenti/popolazione definito dal Dm 10/04/2017: 75% della spesa dei cessati nel 2017; (nel caso non fosse stato rispettato tale parametro: 25% della spesa dei cessati nel 2017). Il budget risultante è quello utilizzabile per assunzioni dall' esterno.

- Comuni con popolazione tra 1.000 e 3.000 abitanti che rilevino, nell'anno precedente, una spesa di personale inferiore al 24% della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio .

6. Rimane valida la possibilità di avviare procedure di mobilità e qualora il trasferimento avvenga tra enti che hanno limitazioni (anche diverse) al turn over e nel rispetto del pareggio di bilancio, tale passaggio può definirsi "neutro", ovvero non erode le capacità assunzionali così come sopra calcolate.

Considerato che dai dati provvisori sembra che il Comune avrà una spesa del personale nel 2017 inferiore al 24% delle entrate correnti del triennio 2014-2016, ma in via cautelare, ai fini del piano triennale del personale si ritiene più corretto calcolare nuove assunzioni in base al 75% dei costi del personale cessato nell'anno precedente e sempre in via cautelare si ritiene di ipotizzare, in attesa della legge di stabilità per il 2018, l'invarianza della percentuale di assunzione del 75% sopra citata;

Si prende atto che l'amministrazione si riserva di ricalcolare successivamente la percentuale esatta relativa al turn over dell'anno 2018 nel caso in cui essa ricadesse nella casistica del 100% sopra richiamata, ai fini di poter utilizzare i resti non utilizzati negli anni successivi.

Preso atto che il Comune ha un rapporto ad oggi tra dipendenti e popolazione calcolata al 31/12/2016, includendo il Segretario Comunale ed il personale in convenzione, di un dipendente ogni 376 abitanti (2.662/7.08) decisamente inferiore al rapporto stabilito con il D.M. 10/04/2017 di un dipendente ogni 142 abitanti;

Considerato inoltre che le regole sopra citate relative al le percentuali di turnover sono contenute all'articolo 1, comma 228, della legge 208/2015 che ha validità fino al 31 dicembre 2018 e che successivamente tornerà in vigore l'articolo 3 del Dl 90/2014 che afferma che la percentuale del turn over dal 2019 in poi è fissata per tutti i comuni al 100% della spesa dei cessati dell'anno precedente.

Preso atto che ai fini riepilogativi il Comune può ricadere nelle seguenti casistiche:

Comuni popolazione compresa fra i 1.000 e i 3.000 abitanti con spesa per personale inferiore al 24% (\*)

(\*) Spesa per il personale inferiore al 24% della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio: (per il 2017, il triennio 2014-2016; per il 2018, il triennio 2015-2017; per il 2019, il triennio 2016-2018)

2018	2019	2020
100% spesa cessati 2017 + resti triennio 2015-2017	100% spesa cessati 2018 + resti triennio 2016-2018	100% spesa cessati 2019 + resti triennio 2017-2019

art. 1, c. 228, legge n. 208/2015; art. 3, c. 5, D.L. n. 90/2014, mod. art. 22, c. 2, D.L. n. 50/2017.

Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti e con rapporto dip/pop. inferiore art. 263, c. 2, Tuel (\*)

(\*) Rapporto stabilito con con D.M. 10 aprile 2017 per classe demografica, calcolato al 31 dicembre esercizio precedente

2018	2019	2020
75% spesa cessati 2017 (DM 10/4/2017) + resti triennio 2015-2017	100% spesa cessati 2018 + resti triennio 2016-2018	100% spesa cessati 2019 + resti triennio 2017-2019

Cfr. art. 1, c. 479, legge n. 232/2016, e art. 22, c. 3, D.L. n. 50/2017.

Comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti con rapporto dip/pop. inferiore art. 263, c. 2, Tuel (\*) e virtuosi (\*\*)

(\*) Rapporto stabilito con con D.M. 10 aprile 2017 per classe demografica, calcolato al 31 dicembre esercizio precedente.

(\*\*) Rispetto saldo di bilancio con spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1% degli accertamenti delle entrate finali, come risultanti dal Rendiconto dell'esercizio precedente.

2018	2019	2020
90% spesa cessati 2017 + resti triennio 2015-2017	100% spesa cessati 2018 + resti triennio 2016-2018	100% spesa cessati 2019 + resti triennio 2017-2019

Vista la delibera di Giunta n. 83 del 28/11/2017 con la quale è stata effettuato il monitoraggio del personale da cui non risulta personale in sovrannumero

Considerato che dal controllo delle spese di personale risulta che

- la spesa di personale, calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'anno 2016 a rendiconto (euro 428.845,96) è stata inferiore alla spesa media del triennio 2011-2013 (euro 470.004,53) ;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'anno 2017 a Bilancio di Previsione 2017-2019 (euro 411.592,00) risulta inferiore alla spesa media del triennio 2011-2013 (euro 470.004,53) ;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'anno 2018 a Bilancio di Previsione 2018-2020 (euro 385.297,00) risulta inferiore alla spesa media del triennio 2011-2013 (euro 470.004,53) ;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'anno 2019 e 2020 a Bilancio di Previsione 2018-2020 (euro 384.248,00) risulta inferiore alla spesa media del triennio 2011-2013 (euro 470.004,53) ;

Vista la delibera di Giunta n. 76 del 28/11/2017 con la quale sono stati quantificati i limiti di spesa per il personale da impiegare con forme flessibili di lavoro ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e s.m.e i. e preso atto che nelle previsioni di Bilancio del triennio 2018-2020 l'Ente rientra nel limite suddetto;

Ravvisata la necessità di approvare la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2018-2020, e del relativo piano occupazionale 2018, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese di personale e con il quadro normativo vigente;

Atteso che dal 21 gennaio 2017 un dipendente in categoria B profilo professionale B4 ha avuto accesso al trattamento pensionistico, per cui il posto in Pianta organica di categoria B è rimasto vacante;

Atteso che dal 01/05/2017 un dipendente in categoria D profilo professionale D6 ha avuto accesso al trattamento pensionistico, per cui il posto in Pianta organica di categoria D è rimasto vacante;

Atteso che dal 01/05/2018 un dipendente in categoria D profilo professionale D2 avrà accesso al trattamento pensionistico.

Ricordato che questo ente:

- ha rispettato i vincoli del pareggio di bilancio per l'anno 2016 e dai dati provvisori 2017 risulta che tale vincolo viene rispettato, inoltre è previsto il rispetto del vincolo anche nella bozza di Bilancio di Previsione 2018-2020;
- ha rispettato per il 2016 il limite di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e ss. mm. e ii. e dai dati provvisori 2017 risulta che tale vincolo viene rispettato, inoltre previsto nel Bilancio di Previsione 2018-2020 il rispetto di tale limite;

- ha previsto nella Bozza del Bilancio di Previsione 2018-2020 un rapporto tra spese di personale e spese correnti al 22.59 % per l'anno 2018 considerando anche le spese da rimborsare al Comune di Racconigi, al Comune di Savigliano e all'Unione dei Comuni del Fossanese per l'utilizzo di personale in convenzione (le spese del personale sono state calcolate come indicato all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e ss. mm. e ii, quindi non includendo le quote di spesa del personale di società partecipate e Unioni di comuni in quanto il Comune di Genola non ha proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente dipendenti). Poiché l'articolo 3 comma 5 del d.l. 90/2014 ha abrogato l'articolo 76 comma 7 del d.l. 112/2008 secondo cui ai fini del calcolo del rispetto del limite del 50% di incidenza percentuale della spesa del personale sulla spesa corrente, nelle spese del personale si dovevano calcolare anche le spese sostenute dalle aziende speciali dalle istituzioni e società partecipate, nel calcolo della percentuale sopra effettuato tali spese non sono state computate.

Sentito il Responsabile del personale in merito:

- a) al fabbisogno di personale connesso ad esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti ed a quelli che si intendono svolgere;
- b) alle possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi di carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione;
- c) ai vincoli cogenti in materia di spese di personale;

Ritenuto di sviluppare nel triennio 2018-2020 il fabbisogno del personale dell'Ente nella modalità seguente:

Anno 2018 :

1-Copertura del posto vacante presso l'Ufficio Demografico-Stato civile-elettorale di Categoria D tramite:

- la procedura di mobilità con copertura del 75% dell'orario di lavoro e qualora il trasferimento avvenga tra enti che hanno limitazioni (anche diverse) al turn over e nel rispetto del pareggio di bilancio, tale passaggio può definirsi "neutro", ovvero non erode le capacità assunzionali (75% della spesa del dipendente cessato equivalente ad euro 23.028,46 al netto del salario accessorio il cui fondo ha una normativa ed un fondo dedicato.)
- oppure con concorso per un posto di Categoria D1 al 75% di copertura dell'orario di lavoro. Tale assunzione equivale ad un costo annuo di euro 17.197,95 al netto del salario accessorio il cui fondo ha una normativa ed un fondo dedicato, quindi ampiamente all'interno dei limiti di spesa sopra indicati.

In attesa della copertura del posto verrà utilizzata una dipendente dell'Unione del Fossanese per 9 ore settimanali tramite una convenzione di cui all'articolo 14 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 22 dicembre 2004 per l'utilizzo contemporaneo di un dipendente all'interno del regolare orario di lavoro.

Per sopperire alla mancanza di un Responsabile presso l'Ufficio Demografico. Stato Civile – Elettorale, si continuerà a usufruire del dipendente del Comune di Savigliano di Categoria D5 per 5 ore settimanali. Tale utilizzo è previsto per il triennio 2018-2020, in attesa della completa formazione del dipendente assunto di categoria D.

Copertura del posto vacante presso l'ufficio tecnico manutentivo di Categoria B tramite:

- o con procedura di mobilità con copertura del 100% dell'orario di lavoro e qualora il trasferimento avvenga tra enti che hanno limitazioni (anche diverse) al turn over e nel rispetto del pareggio di bilancio, tale passaggio può definirsi "neutro", ovvero non erode le capacità assunzionali (75% della spesa del dipendente cessato equivalente ad euro 15.028,49 al netto del salario accessorio il cui fondo ha una normativa ed un fondo dedicato.)

- oppure con concorso per un posto di Categoria B1 con copertura al 100% dell'orario di lavoro. Tale assunzione equivale ad un costo annuo di euro 18.681,77 al netto del salario accessorio il cui fondo ha una normativa ed un fondo dedicato, l'importo mancante di euro 3.653,27 in relazione al 75% della spesa del posto cessato di euro 15.028,50 viene finanziata dalla quota non utilizzata per la copertura del posto vacante agli Uffici Demografi di Categoria D equivalente ad euro 5.830,61 ampiamente sufficiente a tale scopo.

Copertura posto di C1 all'Ufficio Urbanistica – Tecnico manutentivo:

In attesa della assunzione a tempo indeterminato di un posto di C1 che verrà istituito in pianta organica, fino al 30/04/2018, il Comune intende utilizzare con l'istituto della convenzione di cui all'articolo 14 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 22 dicembre 2004 per l'utilizzo contemporaneo di un dipendente all'interno del regolare orario di lavoro, una dipendente dell'Unione dei Comuni del Fossanese di categoria C1 per 12 ore settimanali. Successivamente al 01/05/2018 il Comune, sempre in attesa della assunzione a tempo indeterminato ha intenzione di aumentare il quantitativo di ore utilizzate a 18.

Anno 2019 :

il posto che si renderà vacante dal 01/05/2018 presso l'ufficio Urbanistica - Tecnico manutentivo di Categoria D2 non verrà coperto ma sarà sostituito con un posto di categoria C1 ed esso verrà coperto tramite:

- o con procedura di mobilità con copertura del 100% dell'orario di lavoro e qualora il trasferimento avvenga tra enti che hanno limitazioni (anche diverse) al turn over e nel rispetto del pareggio di bilancio, tale passaggio può definirsi "neutro", ovvero non erode le capacità assunzionali (nel 2019 100% della spesa del dipendente cessato nel 2018)
- oppure con concorso per un posto di Categoria C1 con copertura al 100% dell'orario di lavoro. Tale assunzione equivale ad un costo annuo di euro 21.075,33 al netto del salario accessorio il cui fondo ha una normativa ed un fondo dedicato. Tale costo di categoria C1 è naturalmente inferiore al 100% del costo del posto cessato di Categoria D2.

Anno 2020 : Nessuna assunzione

tabella di controllo del rispetto dei limiti percentuali di spesa dei posti cessati nell'anno precedente				
Posti cessati nel 2017	Costo annuo al 100% Solo tabellare	Costo annuo al 75%	Posti da assumere Nel 2018	Costo annuo Solo Tabellare
D6	30.704,61	23.028,46	D1 al 75%	17.197,95
B4	20.037,99	15.028,49	B1 al 100%	18.681,77
Totale	50.742,60	38.056,95		35.879,72
Resti				2.177,23
Posto che cesserà nel 2018		Costo annuo al 100%	Posti da assumere Nel 2019	
D2	24.054,21	24.054,21	C1 al 100%	21.075,33
Resti				2.978,88
Totale generale	74.796,81	62.111,16		56.955,05
Totale Resti				5.156,11

Di prendere atto che per il Triennio 2018-2020 viene confermata la convenzione di Segreteria Comunale con il Comune di Racconigi per una presenza in Comune del Segretario Comunale per una percentuale del 19,44%

Preso atto che, come chiarito dalla Sezione Corte dei conti Puglia con la Deliberazione n. 99/PAR/2012, le spese per il personale utilizzato in convenzione ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22/01/2004 vadano escluse dai limiti imposti dall'art. 9, co. 28 del D.L. 78/2010 (limite di spesa per il personale flessibile non superiore secondo i casi normati al 50% o al 100% della spesa flessibile del 2009)

Richiamato l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

Visto il proposito il parere con cui l'organo di revisione ha accertato la coerenza della nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

Preso atto che la variazione alla dotazione organica dell'ente verrà approvata con un futuro separato atto ai fini di apportare le modificazioni conseguenti al presente atto;

Dato atto che:

- questo ente è in regola con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla legge n. 68/1999 e che, pertanto, nel piano occupazionale 2017-2019 non si prevede di ricorrere a questa forma di reclutamento in quanto il numero dei dipendenti dell'Ente è inferiore a 15;
- questo ente non ha in corso né in programma percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili o di personale a tempo determinato ai sensi della normativa vigente;
- il piano occupazionale 2018-2020 è coerente con il principio costituzionale della concorsualità;
- l'andamento della spesa di personale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

Dato atto infine che con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 / 2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle azioni positive per il triennio 2016-2018, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, del d.Lgs. n. 198/2006;

Accertato che sul presente provvedimento è stata espletata la procedura di informazione alla R.S.U. del Comune di Genola;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal dirigente del settore personale e da quello del settore economico finanziario, ai sensi dell'art. 49 del Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali Dlgs 18/08/2000, n. 267;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

A votazione unanime e palese

**DELIBERA**

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;



2.Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia ed ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2018-2020 come dettagliato nelle premesse.

3.Di dare atto che alla luce della programmazione delle fabbisogno di personale approvato con il presente atto, il Comune continua a mantenere un rapporto tra dipendenti e popolazione calcolata al 31/12/2016, decisamente inferiore al rapporto stabilito con il D.M. 10/04/2017 di un dipendente ogni 142 abitanti;

4.Di dare atto che la Amministrazione si riserva di rivedere la percentuale di turnover di propria competenza dell'anno 2018 alla luce dei dati consuntivi del Rendiconto, al fine di utilizzare eventuali nuovi Resti di costo del personale.

5.di dare atto che la variazione alla dotazione organica dell'ente verrà approvata con un futuro separato atto ai fini di apportare le modificazioni conseguenti al presente atto;

6.di dare atto che la nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e che l'andamento della spesa di personale conseguente all'attuazione del piano occupazionale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006 e dall'art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n.90;

7.Di demandare al responsabile del servizio personale gli adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento.

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione

#### DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE  
F.to BIONDI Arch. Stefano

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to TOCCI Dr. Giuseppe

=====

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

(Art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174)

Il sottoscritto responsabile del servizio esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione.

Il Responsabile del Servizio  
F.to TOCCI Dr. Giuseppe

=====

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

(Art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 3

, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174)

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione.

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to GILETTA Pierangelo

=====

**COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

(Art. 125 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 27.01.2018, giorno di pubblicazione, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to TOCCI Dr. Giuseppe

=====

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 27.01.2018 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to TOCCI Dr. Giuseppe

=====

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(Art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che il sujesteso verbale di deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, e che la stessa è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3°, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.  
Genola, li 06.02.2018.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to TOCCI Dr. Giuseppe

Copia conforme all'originale, che si rilascia in cartina libera per uso amministrativo.  
Genola, 03.05.2019



IL SEGRETARIO COMUNALE  
TOCCI Dr. Giuseppe